



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha emesso la seguente

PRONUNCIA

conseguente il ricorso al Giudice Sportivo Nazionale della Società Canottieri Caprera, ASD, in persona del Presidente dr. Tapparo Alberto, nonché delle tesserate sig.re Pains Rossana, Cugusi Lorena, Ferrero Elisabetta, Pasquali Francesca, Lando Angela, Alessandra Bodo, Martino Carla, Bongianchino Monica e del tesserato sig. Uberti Romano, componenti dell'equipaggio 146, Otto Over 54 F, ed inerente la gara 17, h.11,36 del 14/02/2021, Otto Over 54, F, Finale 1, della Regata Internazionale di Fondo "D'Inverno SUL PO" del 14 febbraio 2021.

FATTO

Con comunicazione p.e.c. del 20/02/2021, la Segreteria degli Organi di Giustizia (nel seguito SOG), ha trasmesso a questo Giudice Sportivo Nazionale il ricorso del 19/02/2021, attivato dai tesserati di cui in premessa. Nello specifico, l'equipaggio dei ricorrenti, partecipava alla gara n.17, Otto Over 54, F. Finale 1, prevista in programma alle ore 11,36, ma effettuata alle ore 12,45, su loro richiesta, causa indisponibilità imbarcazione all'orario previsto.

Si rileva dal ricorso che, partito in tale posizione, l'armo del Caprera si trovava davanti sul percorso, a distanza ravvicinata diverse imbarcazioni quattro di coppia, di allievi e cadetti, partiti poco prima. Pertanto, al fine di superarne alcuni, l'otto effettuava un sorpasso impegnando parzialmente la corsia riservata alla "risalita". Conseguentemente, il Giudice di percorso interveniva "*richiamando verbalmente al rientro in corsia*" e l'otto, subito dopo il sorpasso, si riportava nella corsia di gara concludendo il percorso all'interno delle boe.

Veniva precisato che nel richiamare l'equipaggio, l'arbitro non aveva "*effettuato alcun'altra segnalazione prevista (con bandiere od altro) od avviso di penalità (yellow o red card) e, anzi, al rientro in corsia ha rammostrato all'equipaggio il pollice all'insù in segno di approvazione*". Analogamente, al traguardo, nulla veniva contestato dalla Giuria.

Dopo circa un'ora, veniva pubblicato sul sito della FIC, nell'apposita pagina, il risultato della gara in questione: 1° CAPRERA SC (17' 15"), 2° ARMIDA SC (18' 45").

Tuttavia, nel pomeriggio, nella fase della premiazione, l'equipaggio de quo, apprendeva che gli era stata comminata la sanzione della messa fuori gara con conseguente mancata attribuzione di premi e punteggi previsti dal BANDO DI REGATA. Nello stesso pomeriggio, veniva cambiato l'esito della gara 17: 1°, ARMIDA SC (18' 45"); **Messo Fuori Gara**, CAPRERA SC.

Conseguentemente, i ricorrenti, pur riconoscendo il censurabile comportamento da loro tenuto, contestano *“sia la modalità che l'eccessivo rigore della penalità della messa fuori gara”*. Essi, infatti, eccepiscono l'attribuzione della “messa fuori gara” senza che sia stata loro comminata la “red card”, né che siano stati informati immediatamente o appena possibile, ai sensi della NdA 72 del Codice di Gara, e dell'art.9 del Regolamento Gare di Fondo, né all'arrivo della gara, ex p.7 delle Norme d'applicazione 80 del citato Codice.

Ed inoltre, viene rilevato che il Giudice di percorso, non avendo comminato la red card, sta a significare che è stata ritenuta l'infrazione non grave. Ciò, anche perché il sorpasso non ha creato pericolo per altre imbarcazioni e né ha comportato un vantaggio per l'otto.

“Non solo...” si legge nel ricorso, *“l'aver appreso solo al termine della manifestazione,ed al solo momento della premiazione, anch'essa ultima, unitamente alle disposizioni doverose adottate in ambito di prevenzione del rischio Covid che impedivano l'accesso all'Esperia, sede della Giuria, ha ritardato incolpevolmente la proposizione, da parte dei ricorrenti di reclamo, comunque, di annunciazione per iscritto alla Giuria a volontà di ricorrere avverso la penalità subita.”*

D'altra parte, viene evidenziato che il Regolamento delle gare di fondo, all'art.7, c.2, prevede che l'invasione di aree interdette possa essere sanzionata anche con penalità di tempo, ed inoltre, viene puntualizzato che il Regol. di Regata prevedeva penalità di tempo anche cumulabili per le violazioni delle regole del traffico stabilendo la sanzione della squalifica nel solo caso di transiti in determinate zone del percorso *“ circostanza questa non avvenuta. ”*

In conclusione, i ricorrenti hanno chiesto al GSN:

“ In via principale: pronunciare provvedimento di revoca/annullamento della penalità di “messa fuori gara” comminata all'equipaggio.... ripristinando la classifica d'arrivo con vittoria del predetto equipaggio ed assegnazione del conseguente punteggio previsto dal Tricolore Master di Fondo;

in subordine: pronunciare provvedimento di modifica della penalità di “messa fuori gara” con altre penalità di tempo, anche cumulabili, prevista dal Regolamento gare di Fondo e Bando dell'Inverno sul Po e di conseguenza assegnare la seconda posizione all'equipaggio della Caprera...., nonché il conseguente punteggio previsto per il secondo piazzamento dal Tricolore Master di Fondo.....”.

Il ricorso *de quo*, risulta corredato di copia di bonifico bancario di Euro 90,00 (novanta) del 19/02/2021, a favore della FIC –Giustizia Federale, quale “contributo servizi di giustizia..”.

Allegati sono stati altresì trasmessi: Bando di Regata; Regolamento Generale di Regata; Planimetria; Schema Strutturale Organizzativo Regate di Gran Fondo; Programma serie; Risultati gare; Copia documenti equipaggio.

Successivamente, questo GSN acquisiva il “ Rapporto del Presidente di Giuria” il 2/3/2021 ed il “ Verbale di Regata “ il 4/3/2021.

Con provvedimento del 1/3/2021 veniva fissato per il giorno 10/3/2021 la data della pronuncia, disponendone la tempestiva comunicazione agli interessati.

In esito, con nota p.e.c. del 9/3/2021, la SOG trasmetteva memoria del 8/3/20 ,indirizzata a questo GSN, ed inviata dal Presidente della Soc. Caprera, Dr. Alberto Tapparo.

Con,essa, relativamente al versamento del contributo di acceso ai servizi di giustizia, il ricorrente precisa che “ *per mero errore materiale nella compilazione del modello bancario telematico, di cui non si comprende come sia potuto accadere, si è effettuato un bonifico di euro novanta anziché di euro cento previsto per il contributo*”.Viene altresì puntualizzato che, non appena scoperto l’errore, si è provveduto ad integrare il contributo, effettuando il bonifico dei rimanenti 10 euro, a dimostrazione della volontà di corrisponderlo.

“*Pertanto..*”, si legge nella memoria, “ *..i ricorrenti, confidano nella sanatoria di tale errore che, lo si ripete, è dovuto a mera ed errata trascrizione dell’importo, e non certo a volontà di non corrispondere quanto richiesto per adire agli Organi di Giustizia...*”.

Alla memoria veniva allegata la ricevuta di un bonifico bancario eseguito il 05/03/2021, di euro 10,00 (dieci), a favore della FIC- Giustizia Federale, quale” Integrazione contributo servizi di giustizia- Ricorso Società Canottieri Caprera...”.

DIRITTO

Preliminarmente questo GSN osserva che l’art.20 del Regolamento di Giustizia Federale, in tema di “contributo per l’accesso ai servizi di giustizia”, statuisce:

“*1. Il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia è pari a:*

a) Euro 100,00 per ogni ricorso dinanzi al Giudice Sportivo;

2. Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.

3. Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato.....

4. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato a pena di irricevibilità non oltre

l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.”

Ciò premesso, emerge dagli atti che non risulta essere stato effettuato entro il termine stabilito il pagamento di euro 100,00 (cento), così come previsto al predetto art. 20.1, a), assumendosi essere stato eseguito il giorno 19/02/2021, un versamento tramite bonifico di euro 90,00 (novanta) sul conto corrente federale dedicato ed un ulteriore versamento integrativo di euro 10 (dieci), allo stesso beneficiario, il giorno 05/03/2021. La trasgressione della normativa federale è evidente, anche perché l' integrazione del versamento, al fine di sanare il vizio riscontrato, è da ritenersi tardiva, irrituale e pertanto irricevibile ex art 20.1.4. Né può essere invocato l'errore scusabile nell'interpretazione della norma che prevede il versamento del contributo d'accesso ai servizi di giustizia, tenuto altresì conto della impossibilità di questo GSN *“di procedere ad una alterazione della par condicio con le altre società eventualmente inadempienti”*.(Collegio di Garanzia, Sez. I. decisione n. 63/2019).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbite tutte le doglianze.

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale della FIC, visti gli artt.33,34,37 del Regolamento di Giustizia Federale, dichiara inammissibile il ricorso.

La presente pronuncia, a cura della SOG sia tempestivamente comunicata:

- al Presidente dell'Affiliato Canottieri Caprera ASD, dott. Alberto Tapparo, ai tesserati Paini Rossana, Cugusi Lorena, Ferrero Elisabetta, Pasquali Francesca, Lando Angela, Bodo Alessandra, Martino Carla, Bogianchino Monica, Uberti Romano, elettivamente domiciliati presso la Società Canottieri Caprera ASD;
- al Presidente dell'Affiliato CUS Torino ASD, dott. D'Elicio Riccardo;
- al Presidente del Comitato Organizzatore della Regata Internazionale di Gran Fondo “ D' INVERNO SUL PO”,XXXVIII edizione;
- al Presidente di Giuria (p.t. la CDA);
- al Segretario Generale della FIC.

Dispone che la presente Pronuncia sia tempestivamente pubblicata.

Roma, 10 marzo 2021

f.to Il Giudice Sportivo Nazionale
Dr. Nicola Moschella

(firmata digitalmente e depositata in atti)